

MAGGIO 2006

Studio Legale



DE LEGIBUS

NOTIZIARIO DELLO STUDIO LEGALE
AVVOCATI CARTILLONE - VIGEVANI

**Studio Legale Avvocati
Biagio Cartillone
Giorgio Enea Vigevani**

Via E. Besana 9
20122 Milano - Italy
Tel. (339) 02 5457952
Fax (339) 02 54118473

www.biagiocartillone.com

Ideazione e realizzazione:

Prof. Giulio Enea Vigevani

Avv. Beatrice Boschi Vigevani

Hanno collaborato:

Dott. Angela Iacone
Dott. Antonella Calvi
Dott. Maurizio Zanaboni

**e-mail: cartbiagio@tiscali.it
givige@tin.it**

Potete ricevere il De Legibus
per e-mail inviandoci
il vostro indirizzo

Segreteria

Oriana Cartillone
Jessica Picardi
Gabriella Costanzo

 **casa editrice
la fiaccola** - Milano

Tipografia Abbiati
Via Padova, 5 - Milano

COSTITUZIONE E LEGGI

Nella passata legislatura, vi è stato un florilegio di modifiche di norme costituzionali e di leggi. Sono state introdotte norme che hanno modificato profondamente principi definitivamente acquisiti al nostro modo di intendere i rapporti sociali e quelli giuridici. Non sempre, però, queste modifiche sono state conformi con gli scopi che si volevano raggiungere. È sufficiente menzionare le modifiche introdotte in materia di diritto del lavoro, penale, delle persone e di famiglia, civile e fallimentare, delle assicurazioni e del sistema elettorale. Anche la Costituzione, che è la legge fondamentale del nostro ordinamento giuridico, ha subito una profonda manomissione. Il comune denominatore delle novità sembra riscontrabile nell'affievolimento dei principi di solidarietà e di uguaglianza.

Le leggi ordinarie, anziché rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena estrinsecazione di questi principi costituzionali, sembrano volgere al consolidamento di piccoli e grandi privilegi e delle disuguaglianze. È il "particolare", l'interesse individualistico e dei piccoli gruppi, che primeggia e si impone rispetto agli interessi generali della collettività, dei soggetti più deboli e delle regioni economicamente più svantaggiate. Il federalismo può essere espressione di valori solidali e di progresso comune a tutti ma anche di egoismo localistico e frantumazione sociale e nazionale. La nostra preferenza evidentemente è per un federalismo di solidarietà, di aiuto reciproco e di unione. Possiamo affermare con Platone che una "costituzione buona è nutrimento di uomini valorosi, una cattiva di uomini malvagi".

1 - ASSICURAZIONE: INDENNIZZO DIRETTO

1 - ASSICURAZIONE: INDENNIZZO DIRETTO	2
2 - LAVORO SUBORDINATO	
Licenziamento per ridistribuzione delle mansioni	3
Contratto a termine e licenziamento	3
L'infortunio in itinere	4
Indennità malattia e reperimento del lavoratore	4
Fasce orarie malattia e infortunio sul lavoro	5
Lavoro giornalistico abusivo	5
3 - IL DATORE DI LAVORO DEVE FORNIRE LA PROVA SUL NUMERO DEI SUOI DIPENDENTI	6
4 - DIRITTO DI FAMIGLIA	
Nuove norme per l'affidamento congiunto dei figli	7
5 - DIRITTO DI LOCAZIONE	
Incendio della cosa locata	8
Tutela del conduttore	8
Diritto di prelazione in caso di nuova locazione	8
6 - CIRCOLAZIONE STRADALE	
Corte costituzionale, salvi i punti della patente. Solo multa se non si viene fermati	9
Cassazione: obbligo di precedenza a tutti, strada privata	9
Lesioni colpose da incidente stradale, reato e pena	9
7 - LA NUOVA FIGURA DEL GIUDICE DI PACE PENALE	10
8 - LEGITTIMA DIFESA, NUOVA FORMULAZIONE	12

La nuova legge in materia di assicurazione obbligatoria per la circolazione degli autoveicoli, innovando profondamente la precedente disciplina, prevede che i danneggiati devono rivolgere la loro richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto del proprio veicolo coinvolto nell'incidente. In pratica sarà la propria compagnia di assicurazione, e non più quella di controparte responsabile dell'incidente, a dover risarcire i danni. Questo risarcimento riguarda sia i danni materiali al veicolo che i danni alla persona per le lesioni personali di lieve entità (fino al 9% di danno permanente). Il terzo trasportato, invece, deve essere risarcito sempre dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.

La propria impresa di assicurazione, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti economici fra le imprese medesime.

Nel caso di mancato accordo, il danneggiato-assicurato deve proporre la causa nei confronti della propria impresa di assicurazione e non più contro quella del veicolo antagonista responsabile dell'incidente. Le compagnie di assicurazione, nel loro rapporto economico interno, regoleranno i pagamenti secondo i principi dell'effettiva responsabilità. Si tratta di una rivoluzione copernicana che incide profondamente nella tradizionale dinamica giuridica dell'azione giudiziaria connessa al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale. Se il nuovo sistema sarà capace di snellire le procedure di risarcimento e ridurre il contenzioso giudiziario, lo si potrà verificare solo tra qualche anno, statistiche alla mano. Certo è che il nuovo sistema esula dai normali schemi giuridici e desta non poche perplessità.

2 - LAVORO SUBORDINATO

LICENZIAMENTO PER RIDISTRIBUZIONE DELLE MANSIONI

Ai fini della configurabilità della ipotesi di soppressione del posto di lavoro, integrante - nella impossibilità di una diversa collocazione del dipendente - il giustificato motivo oggettivo di recesso, non è necessario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, nel senso della loro assoluta, definitiva eliminazione nell'ottica dei profili tecnici e degli scopi propri dell'azienda di appartenenza, atteso che le stesse ben possono

essere soltanto diversamente ripartite e attribuite nel quadro del personale già esistente, secondo insindacabili e valide, o necessitate, scelte datoriali relative ad una redistribuzione o diversa organizzazione imprenditoriale, senza che detta operazione comporti il venir meno della effettività di tale soppressione.

Cassazione civile, sez. lav., 14 giugno 2000, n. 8135.

CONTRATTO A TERMINE E LICENZIAMENTO

In caso di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, non sussiste per il lavoratore cessato dal servizio l'onere di impugnazione nel termine (di sessanta giorni) previsto a pena di decadenza dall'art. 6 l. 15 luglio 1966 n. 604 (che presuppone un licenziamento), atteso che il rapporto cessa per l'apparente operatività del termine stesso in ragione dell'esecuzione che le parti danno alla clausola nulla. Si applica quindi la disciplina della nullità, sicché in qualsiasi tempo il lavoratore può far valere l'illegittimità del termine e chiedere conseguentemente l'accertamento della perdurante sussistenza del rapporto e la condanna del datore di lavoro a riattivarlo riammettendolo al lavoro, salvo che il protrarsi della mancata reazio-

ne del lavoratore all'estromissione dall'azienda ed il suo prolungato disinteresse alla prosecuzione del rapporto esprimano, come comportamento tacito concludente, la volontà di risoluzione consensuale del rapporto stesso e sempre che il rapporto (apparentemente) a termine non si sia risolto per effetto di uno specifico atto di recesso del datore di lavoro (licenziamento), che si sia sovrapposto alla mera operatività del termine con la conseguente applicazione, in tale ultimo caso, sia del termine di decadenza di cui all'art. 6 cit., sia della disciplina della giusta causa e del giustificato motivo del licenziamento.

Cassazione civile, sez. lav., 8 marzo 2000, n. 2647 Soc. Cia c. Scarpato

L'INFORTUNIO IN ITINERE

L'utilizzo della pubblica strada è imposto dalla necessità di raggiungere il posto del lavoro. Utilizzare la strada pubblica, però, comporta dei rischi naturali per la propria incolumità. La legge tutela il lavoratore da questo rischio prevedendo la copertura assicurativa da parte dell'Inail degli infortuni che subisce nel trasferimento dalla sua abitazione al luogo di lavoro e viceversa.

Questa copertura è esclusa solo quando il lavoratore altera le normali condizioni di rischio introducendo interruzioni o modificazioni nell'itinerario non necessitate dal normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione, facendo venire meno così l'elemento essenziale che l'infortunio sia avvenuto in "occasione del lavoro".

La breve sosta, durante il tragitto, in un posto di ristoro, non fa venire meno il diritto al trattamento previdenziale perché non vi è interruzione tale da alterare o aggravare l'esposizione al rischio.

Le pronunce dei giudici di merito e della Corte di Cassazione, in modo uniforme e costante, recepiscono un concetto ristretto di interruzione e alterazione del rischio perché in questo modo intendono tutelare più incisivamente il lavoratore nei suoi spostamenti da casa al luogo di lavoro e viceversa.

INDENNITÀ MALATTIA E REPERIMENTO DEL LAVORATORE

In tema di indennità di malattia, il giustificato motivo di assenza, necessario per escludere la sanzione per il mancato reperimento del lavoratore alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità, non si identifica esclusivamente nello stato di necessità o di forza maggiore, potendo essere, invece, costituito, alla stregua della sentenza n. 78 del 1988 della Corte cost., anche da una seria e valida ragione, socialmente apprezzabile - la cui dimostrazione spetta al lavoratore - quale quella di far constatare la eventuale guarigione della malattia, al fine della ripresa dell'attività lavorativa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di appello che aveva negato al lavoratore la prova testimoniale dallo stesso articolata al fine di dimostrare che si era recato nelle fasce orarie di reperibilità dal proprio medico di fiducia, che riceveva solo in tali fasce orarie, per far accertare se fosse consigliabile la ripresa dell'attività).

Cassazione civile, sez. lav., 29 novembre 2002, n. 16996

PER MEGLIO COMUNICARE

Per le consultazioni o informazioni che non richiedano una particolare attività di studio e approfondimento, vi suggeriamo di utilizzare la posta elettronica (nostro indirizzo: cartbiagio@tiscali.it) perché in questo modo otterrete risposte veloci, senza inutile perdita di tempo. I nuovi strumenti informatici offrono grande possibilità di comunicazione, occorre sfruttarli. Il computer nella comunicazione è uno strumento eccezionale.

FASCE ORARIE MALATTIA E INFORTUNO SUL LAVORO

Le norme relative alle fasce orarie di reperibilità che il lavoratore deve osservare ai fini del controllo del suo stato di malattia in caso di assenza dal lavoro (di cui all'art. 5, comma 14, del d.l. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983) riguardano soltanto gli accertamenti relativi alle malattie ordinarie (espressamente previsti dalla citata disposizione) e non anche quelli sullo stato di inabilità conseguente ad infortuni sul lavoro, non potendo la disposizione stessa non interpretarsi restrittivamente, data la sua incidenza sul diritto del lavoratore quale cittadino alla libertà di movimento sul territorio dello Stato, previsto dall'art. 16 cost. Né tale contenuto precettivo pone la disposizione considerata in contrasto con gli art. 3 e 41 cost. atteso che: l'esigenza di collaborazione del lavoratore, per rendere possibile il controllo della condizione di infermità, che comporta l'impossibilità della prestazione lavorativa si pone nelle due ipotesi considerate in modo rispettivamente diverso e il datore di lavoro può sempre richiedere il controllo della condizione di infermità conseguente ad un infortunio sul lavoro, sia in base all'art. 5 della legge n. 300 del 1970, sia in base alla contrattazione collettiva che eventualmente lo consenta espressamente.

Cassazione civile, sez. lav., 30 gennaio 2002, n. 1247

www.biagiocartillone.com
cartbiagio@tiscali.it

LAVORO GIORNALISTICO ABUSIVO

Il rapporto di lavoro di chi esercita l'attività di giornalista senza l'iscrizione al relativo albo è nullo.

Ma questa nullità non produce effetto per tutto il periodo in cui il rapporto ha avuto normale esecuzione. Ciò in applicazione del principio dell'effettività.

Il lavoratore, pertanto, benché non iscritto all'albo dei giornalisti, ha il diritto di percepire le competenze dovutegli per legge e per contratto collettivo con riferimento all'intero periodo in cui la sua prestazione ha avuto ad oggetto le mansioni di giornalista esercitate sia pure abusivamente.

Un diritto del giornalista abusivo così strutturato, però, è stato negato da un certo orientamento giurisprudenziale perché non è parso corretto equiparare la prestazione nulla, perché illecitamente svolta, alla prestazione validamente conclusa ed esercitata.

Per questo orientamento giurisprudenziale, nel determinare il trattamento dovuto al giornalista abusivo, occorre far riferimento al concetto di giusta retribuzione previsto dalla costituzione e non alle strette e rigide previsioni del contratto collettivo di settore.

Il giornalista abusivo non ha diritto, in caso di mutamento delle sue mansioni, di essere adibito alle mansioni precedentemente svolte o in altre equivalenti, se di contenuto giornalistico, così come non ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro nel caso di risoluzione del rapporto nullo.

Il tutto subordinato all'impossibilità di poterlo adibire ad altre mansioni anche di livello inferiore.

3 - IL DATORE DI LAVORO DEVE FORNIRE LA PROVA SUL NUMERO DEI SUOI DIPENDENTI

La Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha affermato, con una sentenza del mese di maggio 2006, che in caso di licenziamento deve essere il datore di lavoro che deve provare che alle sue dipendenze occupa meno di sedici addetti. Se non fornisce questa prova, il lavoratore licenziato ha diritto alla stabilità reale del posto del lavoro, con la reintegrazione effettiva nel posto del lavoro e con il risarcimento dei danni pari alla retribuzione persa per tutti i mesi di sofferenza disoccupazione. Il lavoratore licenziato in modo illegittimo ha diritto al risarcimento dei danni in forma specifica; il risarcimento in forma specifica è rappresentato dalla reintegrazione nel posto di lavoro. Quello della reintegrazione è il principio generale, la regola e non l'eccezione, dell'ordinamento giuridico in materia di licenziamento.

Questa decisione si giustifica con il fatto che la Corte di Cassazione ha ritenuto troppo gravoso porre a carico del lavoratore l'onere di provare il requisito dimensionale dell'impresa non solo con riferimento all'unità produttiva dove presta l'attività lavorativa, ma anche con riferimento all'intero ambito aziendale che molte volte non si limita ad una singola unità produttiva. Il lavoratore, per la Corte di Cassazione, non è nelle condizioni di poter valutare correttamente quanti lavoratori l'impresa occu-

pi alle sue dipendenze. Il principio affermato dalla Corte di Cassazione, però, non deve esimere il lavoratore dall'offrire al giudice eventuali elementi di prova sulle effettive dimensioni dell'impresa fornendo fatti e circostanze a quel giudice che deve pronunciarsi sul caso. In difetto di specifica deduzione sull'elemento dimensionale dell'impresa da parte del lavoratore, il datore di lavoro può limitare la sua difesa alla sola e semplice esibizione del libro matricola. Se il lavoratore, invece, deduce la presenza di altri rapporti di lavoro che nella realtà effettiva sono da considerarsi subordinati ma che tali, invece, non sono stati qualificati dall'impresa, deve specificamente dedurlo nei suoi atti difensivi, fornendo tutti gli elementi costitutivi della subordinazione. Tutto ciò perché diversamente la prova che l'imprenditore dovrebbe fornire sarebbe veramente "diabolica" e, quindi, impossibile.

Il lavoratore deve sempre eccepire in modo adeguato le circostanze da lui ritenute rilevanti ai fini della valutazione dell'elemento dimensionale dell'impresa.

Indubbiamente la sentenza accresce la tutela e la difesa del lavoratore sgravandolo in parte degli obblighi di deduzione. L'impresa, da parte sua, deve meglio organizzarsi e difendersi.

4 - DIRITTO DI FAMIGLIA

NUOVE NORME PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEI FIGLI

Con una recente legge del mese di gennaio 2006, è stato stabilito che, prioritariamente, i figli minori devono essere affidati ad entrambi i genitori e che la potestà genitoriale è esercitata da entrambi. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute devono essere assunte di comune accordo. In caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice al quale deve rivolgersi la parte interessata. Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo di mantenimento.

Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice deve tener conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o con-

viva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

In caso di gravi inadempienze di uno dei coniugi o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, il giudice può:

- 1) ammonire il genitore inadempiente;
- 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
- 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
- 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

MITOLOGIA

Pandora è una figura della mitologia greca. Essa aveva con sé un vaso regalato da Zeus, il quale le aveva ordinato di lasciarlo sempre chiuso. Ma Pandora disobbedì: aprì il vaso e da esso uscirono tutti i mali del mondo che si abatterono per sempre sull’umanità. Sul fondo del vaso rimase solo la speranza.

5 - DIRITTO DI LOCAZIONE

INCENDIO DELLA COSA LOCATA

Il conduttore è tenuto a risarcire il locatore di beni mobili dei danni arrecati dall'incendio alla cosa locata, a meno che provi che il fatto sia avvenuto per causa a lui non imputabile; il risarcimento dovuto comprende anche i canoni di locazione, fino alla scadenza del contratto originariamente pattuita dalle parti. (Cassazione civile, sez. III, 2 aprile 2001, n. 4799).

La responsabilità del conduttore non diminuisce nel caso in cui la cosa sia stata assicurata, in quanto l'assicurazione incide soltanto sulla posizione soggettiva del locatore indennizzato, nel senso che questi, una volta ricevuto il pagamento dell'indennizzo, può pretendere dal conduttore unicamente la differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo sofferto.

TUTELA DEL CONDUTTORE

Si deve riconoscere in capo al conduttore il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell'uso o nel godimento della res locata; in particolare, qualora a carico dell'appartamento locato si verifichi una infiltrazione d'acqua da un appartamento sovrastante, il conduttore, ex art. 1585, comma 2, c.c., gode di una autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno.

Cassazione civile, sez. III, 20 agosto 2003, n. 12220

DIRITTO DI PRELAZIONE IN CASO DI NUOVA LOCAZIONE

Il locatore che intende locare a terzi l'immobile, alla scadenza del contratto rinnovato ai sensi dell'[articolo 28](#) della legge sull'equo canone, deve comunicare le offerte al conduttore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della scadenza.

Il conduttore ha diritto di prelazione se, nelle forme predette ed entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offra condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.

Egli conserva tale diritto di prelazione anche nel caso in cui il contratto tra il locatore e il nuovo conduttore sia sciolto entro un anno, ovvero quando il locatore abbia ottenuto il rilascio dell'immobile non intendendo locarlo a terzi, e, viceversa, lo abbia concesso in locazione entro i sei mesi successivi.

6 - CIRCOLAZIONE STRADALE

CORTE COSTITUZIONALE, SALVI I PUNTI DELLA PATENTE. SOLO MULTA SE NON SI VIENE FERMATI

I punti della patente possono essere tolti solo a chi è stato identificato nel commettere l'infrazione. La Corte costituzionale ha infatti dichiarato in parte illegittime le nuove norme del codice della strada che hanno introdotto la patente a punti. Bersaglio della Consulta è l'articolo 126 bis comma 2, nella parte in cui prevede che, in caso di mancata identificazione del trasgressore, i punti devono esser tolti al proprietario del veicolo,

salvo che questi non comunichi, entro 30 giorni, il nome e la patente di chi guidava in quel momento l'auto.

L'alta Corte ha stabilito, infatti, che se il guidatore non viene identificato, resta l'obbligo per il proprietario di fornire, entro 30 giorni, il nome e il numero della patente di chi ha commesso la violazione. Ma se ciò non avviene, a carico del proprietario dell'auto scatta solo la multa.

CASSAZIONE: OBBLIGO DI PRECEDENZA A TUTTI, STRADA PRIVATA

In tema di circolazione stradale, il conducente che svolta a sinistra per immettersi in un luogo privato è tenuto a dare la precedenza a tutti gli altri veicoli, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 cod. strad.; pertanto, oltre a segnalare tempestivamente il cambio di direzione, egli si deve accertare, prima dell'inizio della manovra, che non sopraggiungano veicoli, anche a tergo, e deve controllare la strada durante l'esecuzione della manovra stessa e, qua-

lora manchi una sufficiente visibilità, per cui non sia possibile rendersi conto in tempo utile del sopraggiungere dei veicoli favoriti, deve astenersi dal compiere la manovra o, almeno, se essa costituisce un'assoluta necessità, deve adottare cautele idonee per poter procedere e concedere la precedenza.

Cassazione civile, sez. III, 22 agosto 1990, n. 8554

LESIONI COLPOSE DA INCIDENTE STRADALE, REATO E PENA

Il giudice di Pace penale per il reato di lesioni colpose derivanti da circolazione stradale, nelle ipotesi lievi, può applicare la sola pena della multa da euro 258 a euro 2.582 mentre nelle ipotesi più gravi può applicare la permanenza domiciliare da 15 giorni a 45 giorni oppure il lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi. Un giorno di lavoro equivale a 2 ore di prestazione lavorativa.

7 - LA NUOVA FIGURA DEL GIUDICE DI PACE PENALE

La figura del giudice penale di pace è stata introdotta con una legge del 2002 ma, operativamente, è entrata in funzione solo nel 2005. Il giudice di pace è competente a giudicare i reati di: percosse, lesioni personali volontarie di durata non superiore a venti giorni e punibili a querela di parte per l'assenza di aggravanti, lesioni personali colpose (anche derivanti da infortunio sul lavoro e da colpa professionale se derivi una malattia non superiore a venti giorni), ingiuria, diffamazione (ma non quella a mezzo stampa), minacce, furto d'uso, sottrazione di cose comuni, usurpazione di immobili, deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, invasione di terreni o edifici, ingresso abusivo nel fondo altrui, uccisione o danneggiamento di animali altrui, deturpamento e imbrattamento di cose altrui, appropriazione di cose smarrite, somministrazione di bevande alcoliche a minore, determinazione in altri dello stato di ubriachezza, somministrazione di bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza, atti contrari alla pubblica decenza, inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori. Il giudice di pace è infine competente per una pluralità di contravvenzioni previste dal testo unico in materia di sicurezza e per altri reati specificatamente indicati dalla legge.

Il giudice di pace penale, se il reato è perseguibile a querela di parte, deve promuovere e favorire la conciliazione rinviando la causa anche ad altra udienza, se necessario. La mancata compari-

zione personale del querelante comporta l'improcedibilità del ricorso immediato al giudice con possibile condanna del querelante al pagamento delle spese processuali a favore della parte citata in giudizio. Ad evitare questa dichiarazione del giudice di pace non è sufficiente la sola comparizione dell'Avvocato della parte offesa perché si richiede la comparizione effettiva e personale della parte offesa.

Il giudice di pace non può mai applicare, per i reati di sua competenza, la pena della reclusione o quella dell'arresto. Egli può applicare solo le pene pecuniarie (multa e ammenda) oppure la pena della permanenza domiciliare e quella del lavoro di pubblica utilità.

La permanenza domiciliare può essere inflitta da un minimo di 6, 15 e 20 giorni ad un massimo di 30 e 45 giorni. La pena del lavoro di pubblica utilità può variare da un minimo di 10, 20 e 30 giorni, ad un massimo di 3 e 6 mesi. Il tutto nel rigoroso rispetto e proporzionalmente al tipo di pena originariamente prevista per il reato.

La pena della permanenza domiciliare comporta l'obbligo del condannato di rimanere presso la propria abitazione nei giorni di sabato e domenica, con facoltà per il giudice, in caso di particolare esigenza, di disporre che la pena possa essere eseguita in giorni diversi del fine settimana. In aggiunta, il giudice può disporre al condannato il divieto di accedere a specifici luoghi nei giorni in cui non è obbligato alla permanenza

domiciliare. La sanzione del lavoro di pubblica utilità può essere applicata solo su richiesta dell'imputato. Consiste nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, da svolgere presso un ente pubblico o presso un'organizzazione di assistenza sociale e di volontariato. Non si può lavorare più di sei ore settimanali. Un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione anche non continuativa di due ore di lavoro.

Tutte le sanzioni applicate dal giudice di pace non possono essere oggetto di conversione sostitutiva con altre pene.

Le sentenze del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria non sono impugnabili né dal pubblico ministero né dall'imputato che, però, può sempre proporre impugnazione se vi è condanna al risarcimento dei danni. Contro le sentenze che applicano la sola pena pecuniaria è sempre esperibile il ricorso per Cassazione. Le sentenze di proscioglimento possono essere impugnate dal pubblico ministero solo se per il reato per il quale si procede è prevista la pena alternativa: ammenda o arresto, multa o reclusione. La parte civile può proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero.

Degno di nota è il richiamo della legge alla facoltà concessa al giudice di pace di escludere la procedibilità nel caso in cui il fatto sia di particolare tenuità ma questo tipo particolare di sentenza può

essere pronunciato solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono. Si tratta di una forte limitazione imposta ad un nuovo istituto che certamente avrebbe prodotto dei grandi benefici nell'amministrazione della giustizia per i fatti di poca rilevanza.

Il giudice di pace può dichiarare estinto il reato quando l'imputato dimostra di aver proceduto alla riparazione del danno cagionato corrispondendo il risarcimento dovuto alla parte offesa. Anche in presenza di opposizione della parte offesa, il giudice di pace può pronunciare la sentenza di estinzione del reato. Il giudice di pace, nell'esercizio di questa facoltà, non subisce alcuna limitazione.

Tutte le pene irrogate dal giudice di pace non sono suscettibili del beneficio della sospensione condizionale della pena. La multa, l'ammenda, la permanenza domiciliare, il lavoro di pubblica utilità, una volta pronunciata la sentenza di condanna, sono da scontare anche da parte di chi è incensurato per non aver mai subito condanna. Questa previsione della legge comporta la tassativa esecuzione della pena inflitta dal giudice di pace. Per i reati non di competenza del giudice di pace, come si sa, quando il giudice pronuncia una condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a 2 anni, ovvero anche a pena pecuniaria, può ordinare che l'esecuzione della pena sia sospesa a favore di chi non abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto.

Il giudice di pace, così, non applica l'arresto o la reclusione ma le sue pene sono tutte da scontare e subire con assoluta effettività.

8 - LEGITTIMA DIFESA, NUOVA FORMULAZIONE

Il Parlamento, con una legge del mese di gennaio 2006, ha cambiato il concetto di legittima difesa. Si tende a non mettere più sotto processo la vittima che spara contro l'aggressore. Il nuovo concetto di legittima difesa è stato così riformulato:

In occasione della violazione di domicilio *“sussiste il rapporto di proporzione se taluno ... usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:*

- a) la propria o altrui incolumità;*
- b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.*

La disposizione ... si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.

Il valore della vita e quello delle cose sono messe sullo stesso piano. Chi subisce la rapina può sparare per difendere se stesso o la propria casa oppure la propria merce. La vittima può sparare quando non vi è desistenza e vi è un pericolo d'aggressione. Se un rapinatore entra nella gioielleria e poi fugge, il gioielliere non potrà rincorrerlo per strada e sparargli. La normativa odora di concetti primitivi. La legge pone sullo stesso piano l'incolumità personale e i beni patrimoniali. Il rischio è che vi siano maggiori vittime più tra gli aggrediti che tra gli aggressori. Si ha per presunta la proporzione tra offesa e reazione a favore di chiunque usi le armi nel perimetro della sua abitazione. Si ritorna al concetto di Romolo e Remo: chi varca il solco rischia la vita. Si tratta di una legge che colpisce più l'emotività che il delinquente; certa-

mente non si può sparare liberamente ai ladri. In Italia ci sono 4 milioni di italiani con un'arma. Spesso chi spara finisce ammazzato; la domanda che bisogna porsi è se questa misura scoraggerà i criminali ed aiuterà le persone oneste a rendere più sicura la società nella quale viviamo. Quel che è successo in America, dove il diritto di difesa ha margini molto più ampi del nostro, non sembra positivo. In America è provato che il diritto a portare le armi e a sparare incrementa e non riduce la criminalità. In Giappone nessuno possiede e usa armi ma il numero delle persone uccise per rapina è il più basso al mondo. Certamente il ladro o il rapinatore, con la nuova normativa, nel consumare i suoi delitti, si attrezzerà maggiormente e diversamente di fronte al diritto del gioielliere di sparare senza limitazione.

ROMOLO E REMO

Romolo e Remo lasciarono Alba Longa e si recarono sulla riva del Tevere per fondare una nuova città nei luoghi dove erano cresciuti. Romolo prese un aratro e tracciò un solco (in latino “urvus”, da cui “Urbs”) sul Palatino per segnare la cinta della città, che da lui fu detta Roma. Romolo aveva stabilito che nessuno, per alcuna ragione, potesse passare al di là del solco senza il permesso del capo, ma Remo, per invidia o per burla, lo oltrepassò con un salto. Romolo lo considerò un'offesa, uccise il fratello e governò da solo la città.